

COMUNE DI BARENGO

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 110 COMMA 6 DEL D.LVO 267/00 E ART.7 COMMA 6 DEL D.LVO 165/2001.

Affidamento di Incarichi di Studio, di Ricerca, Consulenza e collaborazioni.

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale, coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definiti dall'articolo 7 comma 6 del d.lvo 165/01 e s.m.i. e dall'art.110 comma 6 del d.lvo 267/00.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, muniti dei requisiti di cui ai punti successivi e con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee; non devono essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

- a) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (es. incarico per sorveglianza sanitaria).
- b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (es. incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso)
- c) agli incarichi conferiti ai componenti del nucleo di valutazione.
- d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente.

Art. 2 Definizioni.

1. Negli incarichi di Studio, Ricerca e Consulenza possono essere ricomprese **“tutte quelle attività di supporto”**, di cui abbisogna la Pubblica Amministrazione che di volta in volta si trova a confrontarsi con problematiche ed esigenze tanto imprevedibili, quanto specifiche.

Per **incarichi di ricerca** si intende l'esame delle possibili soluzioni rispetto ad un programma preordinato dall'Amministrazione.

Per **incarico di Studio** si intende l'esame di una problematica senza un programma preordinato dall'Amministrazione che si estrinseca in una relazione contenente l'illustrazione dei risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Per **incarico di consulenza** si intende quell'attività che si estrinseca nell'espressione di un parere scritto.

2. Non sono ricomprese in questa attività gli affidamenti di incarichi di servizi previsti obbligatoriamente dalla legge o il cui importo è determinato da tariffe professionali o comunque contrattabili secondo l'ordinaria contrattazione di mercato e nello specifico, secondo le norme di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, Codice dei Contratti Pubblici e relativa regolamentazione interna dell'Ente.

3. L'affidamento da parte dell'Amministrazione, di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'Ente, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 3 – Limiti e Criteri.

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- L'**oggetto della prestazione** deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente. Bisogna quindi riferirsi alle materie di cui il Comune si occupa istituzionalmente, quindi a titolo di esempio: personale, servizi pubblici, urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente, patrimonio, assistenza, commercio, tributi, entrate proprie. Non è quindi possibile conferire incarichi per ottenere consulenze in merito a materie squisitamente politiche o volte alle pubbliche relazioni.
- L'obiettivo da conseguire deve essere **specifico e determinato**. Quindi non è possibile conferire incarichi generici per consulenze in materia legale, di organizzazione del personale, ecc. Sono possibili invece incarichi per lo studio finalizzato alla predisposizione di atti determinati di contenuto normativo e generale attinente le materie di competenza.
- Deve essere preliminarmente accertata, da parte del responsabile conferente l'incarico, **l'impossibilità oggettiva** di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno. Questo significa che alcune materie sono così specifiche e settoriali da rendere improponibile dal punto di vista organizzativo, per lo spreco di tempo e di denaro, provvedere alla formazione del personale in servizio attraverso corsi specifici per acquisire le conoscenze necessarie a realizzare un prodotto normativo o per formarsi una competenza specifica, in ordine ad una problematica estemporanea, quando un esperto del settore, con una cifra modica ed in tempi brevi può soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione.
- La prestazione oggetto dello studio, della ricerca o della consulenza deve essere di natura altamente qualificata e quindi l'esperto deve essere di **particolare e comprovata specializzazione universitaria**.
- La **prestazione** deve essere temporanea e cioè l'esigenza che la giustifica non può essere ordinaria, altrimenti l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere dotandosi di una figura interna. D'altra parte, temporaneità non significa necessariamente un tempo brevissimo, poiché una ricerca od uno studio possono comportare anche un'analisi e delle valutazioni che implicano un impegno trasfuso in un tempo ragionevolmente prolungato.
- Nel provvedimento di affidamento devono essere preventivamente determinati **durata, luogo, oggetto e compenso** della collaborazione.

Art. 4 - Requisito della specializzazione universitaria

1. Ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/ convertito in L. 133/2008, è possibile derogare al requisito della particolare comprovata specializzazione universitaria per quanto riguarda l'affidamento degli

incarichi di collaborazione a professionisti iscritti in ordini o albi, ad artisti o soggetti del mondo dello spettacolo nonché agli artigiani.

Per questi casi la particolare e comprovata specializzazione deve essere dimostrata attraverso altri elementi di qualificazione professionale.

Art. 5 – Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

1. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

- a) Avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire contenente i seguenti dati:
 - definizione circostanziata dell'incarico da conferire;
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - i criteri di valutazione
 - il termine e le modalità di presentazione dei curricula e offerta economica;
 - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi

L'avviso deve essere pubblicato per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 sia all'albo pretorio del Comune sia sul sito WEB dell'Ente.

- b) Procedura negoziata fra almeno tre soggetti; in tal caso viene inviata ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera invito contenente gli elementi di cui sopra.

2. Il Responsabile del servizio competente all'affidamento dell'incarico, procede alla selezione degli esperti valutando in termini comparativi i curricula professionali e l'eventuale offerta economica.

Art. 6 - Pubblicità ed efficacia degli incarichi

1. L'efficacia degli incarichi è subordinato al rispetto delle norme in materia di pubblicazione sul sito WEB del Comune dei relativi provvedimenti comprensivi del nominativo del consulente o collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. L'efficacia decorre dalla data di pubblicazione.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente/Responsabile del Settore preposto.

3. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della L. 30.12.1991 n. 412. In caso di mancata trasmissione degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante anagrafe delle prestazioni e di mancata pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito WEB, il comma 15 dell'art. 54 del d. Lgs. 165/2001 dispone il divieto di affidare nuovi incarichi fino a quando gli adempimenti non vengono eseguiti.

Art. 7 – Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolge in modo autonomo anche rientranti nelle fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lvo 165/2001.

2. Il Dirigente/Responsabile del Settore potrà conferire direttamente incarico, previa determinazione a contrarre ex art. 192 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 nei seguenti casi:

- a) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale scientifica o legale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, essendo strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto;
- b) attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico "curriculum e competenza specialistica in materia";
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale, già conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) le procedure selettive sono andate deserte;
- e) in caso di particolare e comprovata urgenza motivata che non consente l'effettuazione della selezione.

3. Nell'atto di affidamento dell'incarico il Dirigente/Responsabile del settore indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.

Art. 8 – Proroga o rinnovo del contratto

1. La proroga o il rinnovo del contratto può avvenire una sola volta per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate non dipendenti dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 9 Limite spesa annua.

1. Ciascun anno, in sede di approvazione di bilancio, viene indicato il limite massimo di spesa per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.

Art. 10 – Trasmissione alla Corte dei Conti.

1. Il presente Regolamento deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di adozione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a €5.000,00 oltre gli oneri riflessi devono essere trasmessi alla Corte dei Conti, Sezione Regionale competente, per l'esercizio del controllo ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 266 del 23.12.2005.

INDICE

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione	Pag. 1
Art. 2 - Definizioni	Pag. 1
Art. 3 – Limiti e Criteri	Pag. 2
Art. 4 – Requisito della specializzazione universitaria	Pag. 2
Art. 5 – Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna	Pag. 3
Art. 6 – Pubblicità ed efficacia degli incarichi	Pag. 3
Art. 7 – Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa	Pag. 3
Art. 8 – Proroga o rinnovo del contratto	Pag. 4
Art. 9 – Limite di spesa	Pag. 4
Art. 10 – Trasmissione alla Corte dei Conti	Pag. 4

- Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 3 in data 28-01-2009, pubblicata all'Albo Pretorio al n°41 dal 02.02.2009 al 16.02.2009 e dichiarata immediatamente eseguibile.
- Il presente Regolamento venne pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 06.03.2009 al 20.03.2009